

Studio Sbreviglieri Rag. Marco  
Via F.lli Cervi 3  
46036 Villa Poma di Borgo Mantovano (MN)  
Tel. 0386.864222  
consulenza@studiosbreviglieri.it  
paghe@studiosbreviglieri.it  
www.studiosbreviglieri.it

Alla Spett.le Clientela di Studio

## **OGGETTO: Le principali norme fiscali e del lavoro della Legge di Bilancio 2026**

Nella Gazzetta Ufficiale 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di Bilancio per l'anno 2026, ovvero la Legge 199 del 30 dicembre 2025.

Di seguito viene riportata una sintesi delle principali norme di carattere fiscale e del lavoro - in ordine cronologico - che sono entrate in vigore, in linea generale e salvo diverse disposizioni, **il 1° gennaio 2026**.

Molte delle norme qui riportate verranno poi approfondite, nel corso del tempo, anche in occasione della emanazione di decreti, provvedimenti attuativi o di documenti di prassi chiarificatori.

### **ARTICOLO 1, COMMA 3 – ALIQUOTE IRPEF**

Viene modificato l'articolo 11, comma 1, lettera b), del Dpr 917/1986, rubricato «Determinazione dell'imposta», al fine di abbassare l'aliquota Irpef del secondo **scaglione dal 35% al 33%**.

In conseguenza della suddetta modifica, gli scaglioni e le relative aliquote Irpef risultano ora essere i seguenti:

| <b>Redditi</b>        | <b>Aliquote 2025</b> | <b>Aliquote 2026</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Fino a 28.000 €       | 23%                  | 23%                  |
| Tra 28.001 e 50.000 € | <b>35%</b>           | <b>33%</b>           |
| Superiori a 50.000 €  | 43%                  | 43%                  |

### **ARTICOLO 1, COMMA 4 – RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI**

All'interno dell'articolo 16-ter del Dpr 917/1986, rubricato «Riordino delle detrazioni», viene inserito il comma 5-bis che prevede che, **per i contribuenti che risultano essere titolari di un reddito complessivo superiore a € 200.000, viene diminuito di un importo pari a € 440 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda**, determinato tenendo conto di quanto previsto nei precedenti commi da 1 a 5 sempre dell'articolo 16-ter nonché di quanto previsto dall'articolo 15, sempre del Dpr 917/1986, che spetta in relazione ai seguenti oneri:

- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal Dpr 917/1986 o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), sempre del Dpr 917/1986;
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 11 del DI 149/2013;

- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del Dl 34/2020. [...]

Si fa, infine, notare che la somma di € 440, che viene recuperata dai soggetti con reddito superiore a € 200.000, **corrisponde al risparmio Irpef che scaturisce dall'abbassamento dal 35 al 33% del secondo scaglione Irpef.**

**In sintesi:** Per chi guadagna più di 200.000 €, una volta calcolato l'ammontare totale delle detrazioni a cui avrebbe diritto per gli oneri sopra elencati, lo Stato sottrarrà € 440,00 da tale somma, aumentando di fatto l'imposta netta da versare.

Pertanto:

Il taglio di € 440,00 colpisce **solo alcune detrazioni**, cioè quelle al **19%**, come ad esempio:

- interessi sul mutuo
- spese universitarie
- spese funebri
- assicurazioni vita/infortuni
- attività sportive dei figli

Restano **totalmente escluse dal taglio:**

- **spese sanitarie**
- **bonus ristrutturazioni**
- bonus antisismico
- ecobonus
- bonus mobili ed elettrodomestici
- donazioni agli enti del Terzo settore

## **ARTICOLO 1, COMMA 7 – IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALI NEL SETTORE PRIVATO**

**Viene stabilito che gli incrementi retributivi che sono corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5%, a meno che non vi sia una espressa rinuncia scritta da parte del prestatore di lavoro. Tale imposta sostitutiva si applica solo ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a € 33.000,00.**

## **ARTICOLO 1, COMMI DA 8 A 12 - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO**

Tenuto conto che l'articolo 1, comma 385, della legge di Bilancio 2025, legge 207/2024, stabilisce che, per i **premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali sui premi di produttività [...], è ridotta al 5%**, la legge di Bilancio 2026 qui in commento modifica tale disposizione al fine di prevedere che tale imposta sostitutiva si applica solo nel 2025 eliminando, dunque, i riferimenti al 2026 e al 2027. Viene, però, ora disposto che ai **premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili** di cui

all'articolo 1, comma 182, della legge 208/2015, **erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di € 5.000, con l'aliquota ridotta all'1%.**

Viene altresì disposto che, per il periodo d'imposta 2026, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, le somme corrisposte, entro il limite annuo di € 1.500, ai lavoratori dipendenti e a meno che questi non ci rinuncino espressamente per iscritto, a titolo di:

- **maggiorazioni e indennità per lavoro notturno** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Dlgs 66/2003, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl);
- **maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale**, come individuati dai Ccnl;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai Ccnl.

Le disposizioni di cui sopra riferite all'imposta sostitutiva del 15%, sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 287/1991, e del **comparto del turismo**, ivi inclusi gli stabilimenti **termali**, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a € 40.000. [...]

Mentre non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, in realtà sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ai fini **del limite annuo di € 1.500** sopra indicato non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 208/2015.

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai Ccnl e dalla normativa vigente. [...]

È bene ricordare che l'imposta sostitutiva di cui sopra, riguarda gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata a:

- incrementi di produttività,
- redditività,
- qualità,
- efficienza ed
- innovazione,

che siano misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 13 – PIANI DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI LAVORATORI**

[...] «Per l'anno 2025 i **dividendi** corrisposti ai **lavoratori** e derivanti **dalle** azioni attribuite in **sostituzione di premi di risultato** di cui al secondo periodo, per un importo **non superiore a 1.500 €**

annui, **sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50%** del loro ammontare», sia applicabile anche nell'anno 2026. [...]

#### **ARTICOLO 1, COMMA 14 – PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DEL VITTO RESE IN FORMA ELETTRONICA**

Viene modificato l'articolo 51, comma 2, lettera c), del Dpr 917/1986, [...], al fine di stabilire **che non concorrono a formare il reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (c.d. buoni pasto) fino all'importo complessivo giornaliero di € 10**, anziché come precedentemente previsto di € 8, nel caso in cui le stesse siano **rese in forma elettronica**.

Rimangono escluse dal reddito fino all'importo complessivo giornaliero di € 4 le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, nel caso in cui le stesse non siano rese in forma elettronica, mentre le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, rimangono escluse dal reddito fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 15 – MISURE FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO**

Viene esteso **anche al periodo d'imposta 2026**, quanto disposto dall'articolo 1, comma 44, della legge 232/2016, in base alla quale, **ai fini Irpef, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:**

- fino a 10.000,00 €, zero %;
- oltre 10.000,00 € e fino a 15.000,00 €, 50 %;
- oltre 15.000,00 €, 100 %.

È bene ricordare che, nella determinazione dell'ammontare dei redditi che **concorrono** alla formazione del reddito complessivo, **i redditi dominicali e i redditi agrari si devono considerare congiuntamente, vale a dire nella loro somma**.

Si legge nella Relazione illustrativa di accompagnamento alla legge di Bilancio qui in commento che *«non beneficiano della disposizione agevolativa le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione, prevista dall'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»*.

## **ARTICOLO 1, COMMA 16 – ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORIA TRAMITE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A TERRA**

Con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2-quater, del Dl 63/2024, in merito alle attività di **produzione e cessione di energia elettrica e calorica** svolte tramite impianti **fotovoltaici con moduli a terra** che determinano, **per la parte eccedente il limite di agrarietà** previsto dall'articolo 1, comma 423, primo periodo, della legge 266/2005, **il reddito d'impresa nei modi ordinari**, viene ora disposto che le sopra citate disposizioni si applicano, **non più agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, bensì agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025.**

Viene altresì disposto che la registrazione come «**impianto realizzato**» nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di **produzione di energia elettrica (Gaudi) dà prova dell'avvenuta installazione**, relativamente ai termini di cui sopra.

## **ARTICOLO 1, COMMA 17 – LOCAZIONI BREVI**

Viene modificato l'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 178/2021, al fine di disporre che il regime fiscale delle locazioni brevi, ossia dei contratti di locazione di **immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, di cui all'articolo 4 del Dl 50/2017, a decorrere dal periodo d'imposta relativo al **2026**, nuovo termine ora modificato dalla legge di Bilancio in commento, è riconosciuto solo in caso di destinazione **alla locazione breve di non più di 2 appartamenti, in luogo dei 4 prima previsti, per ciascun periodo d'imposta.**

Pertanto, con **la riduzione del numero degli appartamenti da 4 a 2, negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale** ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.

Alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio qui in commento, a seguito delle modifiche introdotte ora, sono queste, in sintesi, le norme vigenti:

- l'aliquota del **21%** dell'imposta sostitutiva (cd. Cedolare secca) resta, in ogni caso, applicabile al **1° immobile**;
- al **2° immobile** l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del **26%**;
- dal **3° immobile** il reddito viene considerato reddito **d'impresa**, con conseguente apertura della relativa P.IVA.

## **ARTICOLO 1, COMMI DA 18 A 21 – MISURE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE PER NOTTURNO E STRAORDINARI**

Viene stabilito che, per il periodo **dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026**, ai lavoratori:

- degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, di cui all'articolo 5 della legge 287/1991 e
- del **comparto del turismo**, ivi inclusi gli stabilimenti **termali**,

viene riconosciuto un **trattamento integrativo speciale** che prevede che non concorre alla formazione del reddito pari al **15%** delle **retribuzioni lorde** corrisposte in relazione al lavoro **notturno** e alle prestazioni di lavoro **straordinario**, ai sensi del Dlgs 66/2003, effettuate nei giorni **festivi**.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del **settore privato** titolari di **reddito** di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta **2025**, a € **40.000**.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui sopra **su richiesta del lavoratore**, che deve **attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025**. Le somme erogate devono essere indicate nella certificazione unica (Cu).

Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 22- DETRAZIONE PER LE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

Viene modificato l'articolo 14, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013, in merito alle detrazioni per le spese per interventi di riqualificazione energetica (c.d. **ECOBONUS**), al fine di stabilire che la detrazione di cui al medesimo articolo 14 spetta anche per le **spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027**, ad esclusione delle spese per gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati:

-pari al **36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026** e

-pari al 30% delle spese sostenute nell'anno 2027.

Prima dell'intervento della legge di bilancio in commento, la detrazione del 36 % spettava per le spese sostenute nel solo anno 2025, mentre per quelle sostenute nel 2026 e nel 2027 avrebbe dovuto essere ridotta al 30 %.

Con la modifica, quindi, la detrazione del 36 % è prorogata di un anno.

**Viene altresì disposto che la detrazione di cui sopra spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata**

-al **50 % delle spese per gli anni 2025 e 2026** e

-al 36 % delle spese per l'anno 2027,

**nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficaria, ndr) o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ndr) per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.**

Anche in questo caso, la legge di bilancio in commento proroga di un anno la detrazione maggiorata del 50 %, prima prevista per le sole spese sostenute nel 2025, abbassandola, quindi, al 36 % per le spese sostenute nell'anno 2027.

## FOCUS SUI DIRITTI DI PROPRIETA' E GODIMENTO:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| • <b>Proprietà:</b>        | È il più completo tra i diritti reali.  |
| • <b>Usufrutto:</b>        | L'usufrutto è un diritto reale di godimento che consente l'uso di un bene di proprietà altrui. L'usufruttuario può trarne utilità e raccoglierne i frutti, senza alterarne la sostanza. È un diritto temporaneo. Di solito dura fino alla morte dell'usufruttuario o per un tempo determinato. L'usufrutto può riguardare beni mobili o immobili, interi patrimoni o singoli diritti. Chi lo esercita deve conservare il bene e restituirlo alla scadenza nello stato in cui lo ha ricevuto. L'usufruttuario ha obblighi precisi: inventario iniziale, cauzione e manutenzione ordinaria. Il nudo proprietario mantiene la titolarità del bene, ma non può usarlo direttamente. Il diritto si estingue per scadenza, rinuncia, morte o perimento del bene. L'usufrutto può essere ceduto, ma non trasmesso agli eredi.                        |
| • <b>Nuda proprietà:</b>   | Il concetto di nuda proprietà si riferisce al diritto di proprietà <b>svuotato</b> di una parte del suo contenuto, ossia del <b>godimento effettivo del bene</b> , che fa capo ad un altro soggetto (es.: usufruttuario). Tale restrizione è solo temporanea, in quanto destinata a venir meno al momento della morte dell'usufruttuario o alla scadenza dell'usufrutto, momento in cui il diritto di proprietà riacquista la sua totale estensione (c.d. «piena proprietà»). Si acquista la proprietà della casa, ma non la facoltà di farne la propria residenza, almeno fino a che chi vi abita al momento resta in vita. In particolare, chi detiene la nuda proprietà è possessore delle mura, ma non vi abita; ad abitarvi è solitamente qualcun altro.   |
| • <b>Servitù:</b>          | Diritto reale che impone un vincolo su un fondo, a favore di un altro. Il fondo che beneficia della servitù si chiama dominante, quello che la subisce è detto servente. È un diritto accessorio, cioè legato al fondo dominante e non alla persona del titolare. La servitù può essere: positiva (passaggio, uso di acque) o negativa (divieto di costruire).  |
| • <b>Uso e abitazione:</b> | I diritti di uso e di abitazione sono forme più limitate del diritto di usufrutto. Entrambi sono diritti personali e non cedibili a terzi, né per contratto né per successione. Sono strettamente legati alla persona titolare e cessano alla sua morte. La durata è normalmente vitalizia, salvo accordi diversi. Non danno diritto alla locazione o subaffitto del bene. Il titolare deve usare il bene secondo destinazione e conservarlo in buono stato. Si estinguono per rinuncia, morte, scadenza o cessazione della necessità. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il diritto d'uso:</b> permette di servirsi del bene e trarne frutti per i propri bisogni e quelli della famiglia;</li> <li>• <b>Il diritto di abitazione:</b> consente di occupare una casa altrui per viverci con la famiglia.</li> </ul> |

Viene modificato l'**articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013**, che disciplina le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del DPR n. 917 del 1986, al fine di stabilire che, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis del DPR n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis, che riguardano sostanzialmente gli interventi di recupero degli edifici, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda:

-pari al 36 % delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e

-pari al 30 % delle spese sostenute nell'anno 2027,

**fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 € per unità immobiliare.**

Antecedentemente all'intervento della legge di bilancio qui in commento, la detrazione del 36% spettava per le spese sostenute nel solo anno 2025, mentre per quelle sostenute nel 2026 e nel 2027 avrebbe dovuto essere ridotta al 30%.

Viene altresì stabilito che, fermo restando il predetto limite di € 96.000 di spese per unità immobiliare, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata

-al 50% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e

-al 36% delle spese sostenute nell'anno 2027,

nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale [...].

Viene modificato **l'articolo 16, comma 1-seties.1, del decreto-legge n. 63 del 2013**, che disciplina la misura delle detrazioni previste per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del medesimo articolo 16 (**c.d. interventi antisismici o SISMABONUS**).

Viene, quindi, ora disposto che per le spese documentate sostenute per interventi così detti antisismici, la detrazione spetta nella seguente misura:

-pari al **36%** delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e

-pari al 30% delle spese sostenute nell'anno 2027.

Prima dell'intervento della legge di bilancio qui in commento, la detrazione del 36 % spettava per le spese sostenute nel solo anno 2025, mentre per quelle sostenute nel 2026 e nel 2027 avrebbe dovuto essere ridotta al 30%.

**Viene altresì disposto che la detrazione di cui sopra spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata**

**-al 50% delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e**

**-al 36% delle spese sostenute per l'anno 2027**

**nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.**

Viene modificato **l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013**, che disciplina il così detto **BONUS MOBILI**, al fine di prorogare l'agevolazione anche al 2026.

Il bonus mobili viene riconosciuto ai contribuenti, che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del DPR n. 917 del 1986, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, che viene riconosciuta nella percentuale del 50 % delle spese sostenute, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a **€ 5.000**.

Inoltre, si riportano alcune tabelle di sintesi, relative agli interventi agevolati in oggetto.

### ECOBONUS

| Intervento   | Limite di detrazione | Limite di spesa 2025 e 2026                              | Limite di spesa 2027                                     |
|--|----------------------|--|--|
| Acquisto e posa in opera di <b>finestre</b> comprensive di infissi   | € 60.000             | 120.000 per detrazione 50%<br>166.667 per detrazione 36% | 166.667 per detrazione 36%<br>200.000 per detrazione 30% |
| Sostituzione di impianti di <b>climatizzazione invernale</b> con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A | € 30.000             | 60.000 per detrazione 50%<br>83.333 per detrazione 36%   | 83.333 per detrazione 36%<br>100.000 per detrazione 30%  |
| Acquisto e posa in opera di <b>schermature solari</b> di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006                    | € 60.000             | 120.000 per detrazione 50%<br>166.667 per detrazione 36% | 166.667 per detrazione 36%<br>200.000 per detrazione 30% |

Inoltre:

| Intervento  | Limite di detrazione | Limite di spesa 2025 e 2026                              | Limite di spesa 2027                                     |
|---|----------------------|--|--|
| Intervento di <b>riqualificazione energetica</b> su edificio esistente  | € 100.000            | 200.000 per detrazione 50%<br>277.778 per detrazione 36% | 277.778 per detrazione 36%<br>333-333 per detrazione 30% |
| Acquisto e posa in opera di <b>micro-cogeneratori</b>   |                      |  |  |
| Intervento su <b>involucro di edificio esistente</b> (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) | € 60.000             | 120.000 per detrazione 50%<br>166.667 per detrazione 36% | 166.667 per detrazione 36%<br>200.000 per detrazione 30% |
| Intervento di installazione di <b>pannelli solari</b> / collettori solari   |                      | € 60.000   |  |
| Sostituzione di impianti di <b>climatizzazione invernale</b>  | € 30.000             | 60.000 per detrazione 50%<br>83.333 per detrazione 36%   | 83.333 per detrazione 36%<br>100.000 per detrazione 30%  |
| Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per <b>controllo da remoto</b>   | € 15.000             | 30.000 per detrazione 50%<br>41.667 per detrazione 36%   | 41.667 per detrazione 36%<br>50.000 per detrazione 30%   |

Inoltre:

| Intervento  | Limite di detrazione  | Fino al 31/12/2024 | Triennio 2025 - 2027   |
|---|---|--------------------|--|
| Sull'involucro eseguiti su parti comuni degli edifici condominiali, con una incidenza > al 25% della superficie disperdente   | Quota parte di (€ 40.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)  | 70%                | <p>Anno 2025 e 2026<br/>50% abitazione principale<br/>36% altri immobili</p> <p>Anno 2027<br/>36% abitazione principale<br/>30% altri immobili</p> |
| Sull'involucro eseguiti su parti comuni degli edifici condominiali con una incidenza > al 25% della superficie disperdente e che conseguono almeno la qualità media definita dalle Tabelle 3 e 4 delle Linee Guida APE. | Quota parte di (€ 40.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)  | 75%                |  |
| Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del <b>rischio sismico</b>  | Quota parte di (€ 136.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio) | 80%                |  |
| Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla <b>riqualificazione energetica</b> e riduzione di due classi del rischio sismico  | Quota parte di (€ 136.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio) | 85%                |  |

#### SPESE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

| Anno sostenimento spesa | Percentuale  | Limite di spesa |
|-------------------------|--|-----------------|
| 2025 e 2026             | 50% per l'abitazione principale e 36% per altri immobili | € 96.000        |
| 2027                    | 36% per l'abitazione principale e 30% per altri immobili |                 |
| 2028                    | 30% per l'abitazione principale                          |                 |

#### INTERVENTI ANTISISMICI O SISMABONUS

| Descrizione                          | Fino al 31/12/2024  |   | Triennio 2025 - 2027   |
|--------------------------------------|---|---|--|
| <b>PERCENTUALI</b> di detrazione     | 50%   | 70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore                    | <p>Anno 2025 e 2026<br/>50% abitazione principale 36% altri immobili</p> <p>Anno 2027<br/>36% abitazione principale 30% altri immobili</p> |
|                                      |   | 75%, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, se si passa a una classe di rischio inferiore |  |
| <b>IMPORTO MASSIMO</b> delle spese   | 96.000 € per unità immobiliare per ciascun anno (96.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici) |   |  |
| <b>RIPARTIZIONE</b> della detrazione | 10 quote annuali (in precedenza erano 5 modificate per effetto dell'art. 4 bis co. 4 DL 39/2024 a decorrere dal 2024)   |   |  |
| <b>IMMOBILI INTERESSATI</b>          | Qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive l'immobile deve trovarsi in una delle <b>zone sismiche 1, 2 e 3</b> |   |  |

**DETRAZIONE PER 'ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARE ANTISISMICA  
(CD. "SISMA BONUS ACQUISTI")**

| Descrizione                                    | Fino al 31/12/2024  | Triennio 2025 - 2027   |
|--|---|--|
| PERCENTUALI di detrazione                      | 75% del prezzo di acquisto (se si passa a una classe di rischio inferiore)  | <b>Anno 2025 e 2026</b><br>50% abitazione principale<br>36% altri immobili<br><b>Anno 2027</b><br>36% abitazione principale 30% altri immobili |
|  | 85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio inferiori)  |  |
| IMPORTO MASSIMO su cui calcolare la detrazione | 96.000 € per ogni unità immobiliare   |  |
| RIPARTIZIONE della detrazione                  | <b>10 quote annuali</b> (in precedenza erano 5 modificate per effetto dell'art. 4 bis co. 4 DL 39/2024 a decorrere dal 2024)  |  |
| LE CONDIZIONI                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti in una zona classificata "a rischio sismico 1" (anche "2" e "3", a seguito della disposizione introdotta dal Dl n. 34/2019);</li> <li>• Gli interventi devono comportare la riduzione di almeno <b>1 classe di rischio</b> nel triennio 2025-2027;</li> <li>• Devono far parte di <b>edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico</b>, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio;</li> <li>• <b>I lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l'immobile</b> (termine elevato a 30 mesi dal Dl n. 77/2021).</li> </ul> |  |

**BONUS MOBILI 2026**

|                  |   |
|------------------|---|
| Ambito oggettivo | <p><b>La detrazione Irpef del 50%</b> è riconosciuta per l'acquisto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati <b>all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione</b> di classe non inferiore <b>alla classe A</b> per i forni, alla <b>classe E</b> per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla <b>classe F</b> per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.</p> <p>Spetta anche per gli acquisti effettuati <b>nel 2026</b> ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2025. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in <b>10 quote annuali di pari importo</b> ed è calcolata su un ammontare complessivo di <b>spesa non superiore a 5.000 €</b>.</p> |
| Adempimenti      | <p>Occorre effettuare i <b>pagamenti con bonifico</b> (non è necessario utilizzare quello delle ristrutturazioni edilizie) <b>o carta di debito o credito</b> (no assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento). Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, insieme all'indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati <b>con un finanziamento a rate</b>, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.</p>  |

## **ARTICOLO 1, COMMI 25 E 26 – IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO DA PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA**

Viene modificato l'articolo 24-bis, comma 2, del DPR n. 917 del 1986, che disciplina l'opzione per l'imposta sostitutiva sui **redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, al fine di innalzare da € 200.000 a € 300.000 la misura dell'imposta sostitutiva forfetaria annuale e di natura opzionale, dovuta a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, relativamente ai redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del DPR n. 917 del 1986.**

Si ricorda che la condizione che pone la norma è che i soggetti di cui sopra non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo **almeno pari a 9 periodi d'imposta** nel corso **dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.**

La legge di bilancio in commento modifica anche l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta, per ciascun periodo d'imposta, per ciascuno dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, **portandola da € 25.000 a € 50.000.**

Viene, infine, previsto che le disposizioni di cui sopra trovano applicazione nei confronti dei soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026 e, quindi, dal 1° gennaio 2026.

## **ARTICOLO 1, COMMA 27 – REGIME FORFETARIO E CONDIZIONI DI ACCESSO**

Viene modificato l'articolo 1, comma 12, della legge n. 207 del 2024, che dispone che il limite **di € 30.000 di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente superato il **quale è preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfetario** e di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d-ter, della legge n. 190 del 2014, è elevato, **per il solo anno 2025, ad € 35.000.**

Con la modifica, il limite che preclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario ai soggetti che **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente **rimane di € 35.000 anche per l'anno 2026.**

## **ARTICOLO 1, COMMA 28 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRIPTOVALUTE**

Viene modificato l'articolo 1, comma 24, della legge di bilancio 2025, n. 207 del 2024, che dispone in merito **alle plusvalenze e agli altri proventi** di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del DPR n. 917 del 1986, e cioè sulle **plusvalenze** e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni **in criptoattività, realizzati dal 1° gennaio 2026**, stabilendo che **l'imposta sostitutiva** di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, è **applicata nella misura del 33% anziché in quella del 26%.** La legge di bilancio 2026 qui in commento prevede, ora, che le predette disposizioni si applicano con l'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del DPR n. 917 del 1986, che **derivano da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro**, di cui all'articolo

3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.

Viene altresì stabilito che, ai fini di quanto sopra, *«per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione Europea»*.

Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Da quanto disposto, ne deriva che **sono invece assoggettate all'aliquota del 33% le conversioni di token di moneta elettronica non denominati in euro (ad esempio bitcoin) in token di moneta elettronica denominati in euro.**

Si ricorda che il citato articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 definisce *«token di moneta elettronica»* un **tipo di crypto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale** e che il citato articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del DPR n. 917 del 1986, qualifica le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni in crypto-attività come redditi diversi,

-se non costituiscono redditi di capitale ovvero

-se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

*Pertanto:*

*Dal 1° gennaio 2026, la normativa italiana prevede che le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni su **cripto-attività** siano tassate [...] come **redditi diversi** e l'imposta sostitutiva che si applica è generalmente del **33%** (invece del 26% che si applicava fino al 2025).*

*Questo significa che se si realizza un **guadagno da vendita, conversione o altra operazione rilevante fiscalmente su Bitcoin, Ethereum, Altcoin, NFT o altro cripto non speciali**, dovrai applicare il 33%.*

*La Legge di Bilancio 2026 tuttavia introduce una deroga molto specifica:*

*Se il reddito (plusvalenza o altro provento) deriva da detenzione, **cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro**, allora l'aliquota resta al 26% anziché salire al 33%.*

*I token sono definiti dal Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR) come **“token di moneta elettronica che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a una valuta ufficiale”** e che soddisfano condizioni molto precise, tra cui:*

- *valore stabilmente ancorato all'euro;*
- *riserve detenute in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'UE.*

*In pratica, si tratta di stablecoin MiCAR-compliant ancorate all'euro (es. EURC, EURI, ecc. – quando soddisfano i requisiti normativi).*

*La legge **specifica che non si considera realizzato alcun guadagno o perdita (quindi non c'è plusvalenza o minusvalenza):***

- *la mera conversione tra euro ↔ token di moneta elettronica denominati in euro, oppure*
- *il rimborso in euro del valore nominale di tali token.*

*In pratica, se si scambia euro per una stablecoin euro che rispetta i requisiti MiCAR (e viceversa), non si genera un evento tassabile.*

#### **ARTICOLO 1, COMMI DA 29 A 31 – AUMENTO DELL’ALIQUOTA DELLA CD “TOBIN TAX”**

Vengono modificati i commi 491 e 495, dell’articolo 1, della legge n. 228 del 2012, che disciplina **l’imposta sulle transazioni finanziarie**, così detta “Tobin Tax”.

Con le modifiche viene disposto l’aumento dell’aliquota della “Tobin Tax” **dallo 0,2% allo 0,4%**, sia con riferimento al **trasferimento della proprietà di azioni** e altri strumenti partecipativi, sia con riferimento alle **negoziazioni ad alta frequenza** relative agli strumenti finanziari.

Nello stesso senso, vengono modificati i commi 42 e 46, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, che contengono le disposizioni di cui ai predetti commi 491 e 495, dell’articolo 1, della legge n. 228 del 2012.

Viene stabilito che le modifiche di cui sopra **si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.**

Si ricorda che il **trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato**, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, **è soggetto ad un’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sul valore della transazione.**

È soggetto a tale imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni mentre è **escluso il trasferimento per successione o donazione.**

L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

È bene, infine, evidenziare che l’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

#### **ARTICOLO 1, COMMI 32 e 33 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISEE**

Viene modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che con apposito decreto **devono essere riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).**

Ai fini dell’ISEE, viene ora previsto, che dovrà essere valorizzata in misura maggiore **la componente patrimoniale non solo sita sia in Italia ma anche quelle sia all’estero**, comprensiva delle **giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro**, sempre al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative.

**È necessario apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze**, al fine di adottar le misure volte a dare attuazione a quanto sopra previsto.

## **ARTICOLO 1, COMMI DA 35 A 40 – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI O TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE**

Viene riproposto l'istituto di **assegnazione agevolata** di beni ai soci che, da ultimo, era già stato prevista dalla legge di **Bilancio 2025** (ovvero Legge 207/2024).

Viene, dunque, disposto che:

- le **società in nome collettivo** e in **accomandita semplice**, nonché
- le **società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni**,

che **entro il 30 settembre 2026** assegnano o cedono ai soci:

- **beni immobili**, diversi da quelli strumentali per destinazione e **cioè diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale** da parte del possessore e di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Dpr 917/1986, o
- **beni mobili** iscritti in pubblici registri, non utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa,

possono applicare le disposizioni di seguito indicate a condizione, però, che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio qui in commento (1° gennaio 2026), in forza di un titolo di trasferimento che deve avere data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Le medesime disposizioni trovano anche applicazione per le società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui si è detto sopra** e che **entro il 30 settembre 2026** si trasformano in società semplici.

Per quanto riguarda le modalità di **calcolo dell'imposta sostitutiva che è da versare nel caso di assegnazione o cessione di beni ai soci** ovvero nel caso di **trasformazione delle società sopra indicate in società semplici**, viene disposto che sulla **differenza tra**:

- **valore normale dei beni assegnati** o, in caso di trasformazione, valore normale dei beni posseduti al momento della trasformazione, e
- **costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi**,

si applica **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, nella misura dell'8% ovvero del 10,5 %** per le società che sono considerate **non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti** a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.

Le eventuali riserve in sospensione d'imposta che vengono annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano in società semplici, sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%. [...]

## **ARTICOLO 1, COMMA 41 – ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI**

Viene stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 208/2015, si applicano anche alle **esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni** che sono indicati dalla norma stessa, e cioè dei **beni immobili strumentali per destinazione o per natura** e di cui all'articolo 43, comma 2, del Dpr 917/1986, **posseduti dall'imprenditore alla data del 30 settembre 2025**, poste in essere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 maggio 2026.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'Irap, da applicare nella misura **dell'8%** alla differenza tra:

- il **valore normale** dei beni esclusi e
- il **relativo valore fiscalmente riconosciuto**,

devono essere effettuati

- entro il 30 novembre 2026, per quanto riguarda il 60% del dovuto, ed
- entro il 30 giugno 2027 per quanto riguarda il rimanente 40%.

Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui sopra, gli **effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026**.

Pertanto, in breve:

L'**estromissione agevolata** consente all'**imprenditore individuale** di **far uscire determinati beni dal patrimonio dell'impresa** facendoli diventare **beni personali**, pagando un'**imposta sostitutiva ridotta** invece della tassazione ordinaria.

L'estromissione è **molto conveniente** se:

- l'imprenditore ha **immobili strumentali "storici"** con forte plusvalenza latente;
- intende **cessare l'attività**, ridimensionarla o **affittare/vendere l'immobile come privato**;
- vuole **eliminare IRAP, ISA e vincoli da bene d'impresa**.

Dopo l'estromissione:

- l'immobile **non è più bene d'impresa**;
- i redditi futuri seguono le regole **dei redditi fondiari**;
- l'eventuale vendita segue la disciplina delle **persone fisiche** (art. 67 TUIR).

## **ARTICOLO 1, COMMI 42 E 43 – RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE SUI BENI STRUMENTALI**

Viene sostituito il comma 4, dell'articolo 86 del Dpr 917/1986, che disciplina le modalità di **tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali**.

Viene, quindi, stabilito che **le plusvalenze realizzate**, diverse da quelle di cui all'articolo 87 del Dpr 917/1986 e che riguarda **le plusvalenze esenti**, determinate a norma del comma 2 del medesimo articolo 86, **concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate**.

**Viene, quindi, eliminata la possibilità, a scelta del contribuente, di tassare le plusvalenze in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°, in presenza di beni che sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni, o a 2 anni per le società sportive professionistiche.** Il nuovo comma 4, dell'articolo 86, dispone altresì che le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda **concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate** ovvero, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo **non inferiore a 3 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°**.

Inoltre, viene anche previsto che le plusvalenze realizzate mediante cessione **dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche** concorrono a formare il reddito **per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate** [...].

Le scelte di rateazione delle plusvalenze di cui si è detto sopra, **devono risultare dalla dichiarazione dei redditi**, e se questa non è presentata, viene previsto che la plusvalenza concorra a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

La nuova norma sulle plusvalenze trova applicazione con riferimento alle **plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**.

Viene disposto che nella determinazione **dell'acconto** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, **quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni di cui sopra**.

Pertanto, la possibilità di **rateizzare** la tassazione delle **plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene ora mantenuta solo per le plusvalenze:**

-che derivano dalla **cessione di azienda o ramo di azienda**, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;

-che sono realizzate dalle **società sportive professionistiche** mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, [...].

**Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime così detto "Pex", devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.**

#### **ARTICOLO 1, COMMA 44 E 45 – AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA**

Viene prevista la riapertura, in via straordinaria, dei termini per **l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione d'imposta**, che esistono nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

L'affrancamento può avvenire, in tutto o in parte, con **l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap in misura del 10%**.

L'imposta sostitutiva deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e deve essere versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e
- le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. [...]

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 27 giugno 2025, **possono formare oggetto di affrancamento, anche se imputati al capitale sociale:**

-i **saldi attivi di rivalutazione**, in sospensione d'imposta, iscritti per effetto della rivalutazione dei beni dell'impresa, con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori, operata ai sensi di specifiche disposizioni normative;

-i **fondi** o le altre riserve in sospensione d'imposta, a eccezione di quelle generate in applicazione delle deduzioni extracontabili di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del Dpr 917/1986, nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dalla legge 244/2007 e così dette deduzioni da "Quadro EC". [...].

**Non possono**, invece, formare oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, **le riserve e i fondi** la cui costituzione è correlata a tributi diversi dalle imposte sui redditi e l'Irap.

**ARTICOLO 1, COMMI 46 E 47 – DISCIPLINA DEI DIVIDENDI INFRA UE AI FINI IRAP**  
[...]. È necessario apposito provvedimento di attuazione.

**ARTICOLO 1, COMMA 51 – LE PLUSVALENZE PER L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

Viene modificato l'articolo 58, comma 2, del DPR n. 917 del 1986, rubricato «Plusvalenze», al fine di disporre che, per gli **imprenditori individuali e le società di persone**, le plusvalenze di cui all'articolo 87, sempre del DPR n. 917, che riguardano le così dette partecipazioni "PEX", **non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 41,86% del loro ammontare** solo se, come ora previsto, hanno i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87.

La disposizione riguarda le **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni** che possono beneficiare del **regime di Participation EXemption (PEX)** di cui all'art. 87 del TUIR.

In particolare, viene precisato che, **per gli imprenditori individuali e le società di persone**, le plusvalenze relative a partecipazioni "PEX" **non concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 41,86% del loro ammontare**, a condizione che risultino integrati anche i requisiti previsti dal comma 1.1 del medesimo art. 87.

Pertanto, in presenza di tutti i requisiti richiesti:

- il **41,86% della plusvalenza è escluso** da tassazione;
- il **restante 58,14% concorre alla formazione del reddito d'impresa ed è assoggettato a imposizione secondo le regole ordinarie (IRPEF** per l'imprenditore individuale ovvero tassazione per trasparenza in capo ai soci nel caso di società di persone).

Resta fermo che, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 87 (incluso il nuovo comma 1.1), la plusvalenza risulta integralmente imponibile.

La modifica rafforza il collegamento tra il regime di esenzione e la **verifica puntuale dei requisiti sostanziali della partecipazione**, rendendo necessario un attento esame preventivo delle condizioni previste dalla disciplina PEX in caso di operazioni di cessione.

Si raccomanda pertanto di valutare con attenzione, in fase di pianificazione di eventuali dismissioni di partecipazioni, la sussistenza dei requisiti normativi, al fine di determinare correttamente il carico fiscale dell'operazione.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 51 – LE PLUSVALENZE ESENTI “PEX”**

All'interno dell'articolo 87, del DPR n. 917 del 1986, rubricato «Plusvalenze esenti», dopo il comma 1, che dispone che **non concorrono alla formazione del reddito imponibile** in quanto **esenti** nella misura del **95% le plusvalenze** realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, sempre del DPR n. 917 del 1986, **relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società** ed enti indicati nell'articolo 5 del medesimo DPR n. 917, **escluse le società semplici** e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, sempre del DPR n. 917, del 1986, comprese quelle non rappresentate da titoli, purché abbiano i requisiti indicati nello stesso comma 1, viene inserito il comma 1.1.

#### **ARTICOLO 1, COMMI 65 E 66 - SOGGETTI NON IAS/IFRS E VALUTAZIONE TITOLI**

Nell'articolo 1, commi 65 e 66, viene disposto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali negli esercizi 2025 e 2026 possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite durevoli di valore. [...]

#### **ARTICOLO 1, COMMI DA 68 A 73 - REVISIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO E AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA**

[...] È bene preliminarmente ricordare che, il citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, visto l'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, ha istituito per l'anno 2023 una **imposta straordinaria, a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria**, e di cui all'articolo 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d. Testo Unico Bancario – TUB).

Tale imposta straordinaria è determinata applicando **un'aliquota del 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico** redatto secondo gli schemi che sono approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. [...].

#### **ARTICOLO 1, COMMI 74 E 75 - INCREMENTO DELL'ALIQUTA IRAP PER ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI ASSICURAZIONE**

Con l'articolo 1, commi 74 e 75, viene disposto che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, **le aliquote IRAP** di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997, **applicabili**, rispettivamente,

- **alle banche e agli intermediari finanziari**, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 446, e
- **alle imprese di assicurazione**, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell'articolo 7 sempre del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono **aumentate di 2 punti percentuali**. [...].

## **ARTICOLO 1, COMMI DA 76 A 81 - SOSPENSIONE DI TALUNE DEDUZIONI DI COMPONENTI NEGATIVI**

Viene disposto dal comma 76, dell'articolo 1, della legge qui in commento, e **con riferimento sostanzialmente agli intermediari finanziari, che la deduzione di una quota pari al 3,80%, [...].**

## **ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 110 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (C.D. ROTTAMAZIONE-QUINQUIES)**

**Viene introdotta la così detta Rottamazione-quinquies** che permette ai contribuenti di estinguere i debiti che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, che derivano:

- **dall'omesso versamento di imposte** che risultano dalle dichiarazioni annuali e dalla attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, agli articoli 54-bis e 54-ter del Dpr 633/1972;
- **dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps**, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Tali debiti possono essere estinti **senza corrispondere** le somme affidate all'agente della riscossione a titolo:

- di **interessi e di sanzioni**,
- di **interessi di mora** di cui all'articolo 30 del Dpr 602/1973, attualmente fissati nella misura del 2,68% in ragione d'anno,
- di **sanzioni e somme aggiuntive** di cui all'articolo 27, comma 1, del Dlgs 46/1999,
- di **somme maturate a titolo di aggio** ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 112/1999.

Vanno, quindi, **versate le somme dovute a titolo di capitale** e quelle maturate a titolo di **rimborso delle spese per le procedure esecutive** di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato:

- in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026**, ovvero
- nel numero massimo di **54 rate bimestrali**, di pari ammontare, con scadenza:
  - la I° entro il **31 luglio 2026**;
  - la II° entro il **30 settembre 2026**;
  - la III° entro il **30 novembre 2026**;
  - dalla IV° alla LI°, rispettivamente il **31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal **2027**;
  - dalla 52°, rispettivamente il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

**In caso di pagamento rateale, sono dovuti**, a decorrere dal 1° agosto 2026, **gli interessi al saggio del 3% annuo e non trovano applicazione** le disposizioni di cui all'articolo 19 del Dpr 602/1973, che **consentono all'agenzia delle entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento** delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, **su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.**

Mentre l'agente della riscossione **deve rendere disponibili** ai debitori, **nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili**, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata rendendo, **entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione**, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente deve pubblicare nel proprio sito internet.

Nella predetta dichiarazione il debitore, **oltre a scegliere il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui si è detto sopra:**

- deve indicare **l'eventuale pendenza di giudizi** aventi a oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione stessa e
- deve assumere **l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi**, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

**Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute** e l'estinzione deve essere dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'agenzia delle Entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore:

- della dichiarazione di cui si è detto sopra e
- della comunicazione che l'agente della riscossione deve effettuare, entro il 30 giugno 2026, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra, con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a euro 100, e la data di scadenza di ciascuna di esse,
- nonché della documentazione che attesti il versamento della prima o unica rata. [...].

Per la determinazione delle somme da versare, viene disposto che **si deve tenere conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale** compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle **spese per le procedure** esecutive e di **notificazione** della cartella di pagamento.

Inoltre, se il debitore per effetto di **precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto** in base a quanto disposto dalla presente "Rottamazione-quinquies" e di cui si è detto sopra, **per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità sopra previste**, e cioè **manifestando la sua volontà** all'agente della riscossione **entro il 30 aprile 2026** rendendo apposita dichiarazione.

**Viene, inoltre, previsto che le somme relative ai debiti definibili, che sono versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.**

Per quanto riguarda gli effetti che derivano dalla presentazione della dichiarazione per la definizione dei carichi pendenti che ne costituiscono oggetto, essi sono i seguenti:

- **sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;**
- sono **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, **gli obblighi di pagamento** derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- **non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi** e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

- **non possono essere avviate nuove procedure esecutive;**
- **non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- **il debitore non è considerato inadempiente** ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr 602/1973. Si evidenzia che il citato articolo 28-ter stabilisce la procedura in base alla quale il beneficiario di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a € 500, comprensivi di interessi, può compensare il proprio credito di imposta con il debito iscritto a ruolo in caso di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. [...]
- si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del Dl 50/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (**Durc**), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. [...]

Per quanto riguarda i **metodi di pagamento** delle somme dovute per la definizione, essi sono i seguenti:

- mediante **domiciliazione** sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nell'apposita comunicazione di cui si è detto sopra;
- mediante **moduli di pagamento precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;
- presso gli **sportelli dell'agente della riscossione**. [...]

Viene disposto che possono essere compresi nella definizione agevolata in commento anche **i debiti che risultano dai carichi affidati agli agenti della riscossione** che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi:

- › del capo II, sezione prima, della legge 3/2012, ossia nell'ambito di procedure di composizione della crisi da **sovraindebitamento** e il piano del consumatore, o
- › della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda del codice della crisi d'impresa e **dell'insolvenza**, di cui al Dlgs 14/2019, riferita alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e
- › della parte terza, titolo IV, capo II, sezioni seconda del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Dlgs 14/2019, relativamente al concordato minore,

con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Con riferimento alla **definizione agevolata delle violazioni del Codice della strada**, viene disposto che, per le sanzioni amministrative irrogate dalle competenti amministrazioni dello Stato, le disposizioni di cui si è detto sopra si applicano limitatamente:

- agli **interessi**, [...], e
- alle somme maturate a titolo di **aggio** [...].

**Non possono**, invece, essere **estinti secondo le modalità di cui sopra si è detto, i debiti inclusi nella c.d. rottamazione-quater**, e cioè quelli che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

- dell'articolo 1, comma 235, della legge 197/2022;

- dell'articolo 3-bis, comma 1, del Dl 202/2024. [...]

**Mentre ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata** anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti individuati dalla norma, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

Per quanto riguarda i **tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali** che possono essere oggetto di definizione agevolata, viene stabilito che sono esclusi l'Irap e le partecipazioni e le addizionali a tributi erariali.

Leggi e regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e devono consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni. [...]

I regolamenti degli enti locali, in deroga alle varie norme, **acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore** e devono essere trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Mentre, infine, viene previsto che **regioni ed enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale**, [...].

#### **ARTICOLO 1, COMMA 111 – MISURE DI CONTRASTO AGLI INADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA**

All'interno del Dpr 633/1972, viene inserito il nuovo articolo 54-bis.1, rubricato «**Liquidazione Iva nel caso di dichiarazioni omesse**».

Stabilisce il primo comma del nuovo articolo che, senza alcun pregiudizio dell'azione accertatrice, l'agenzia delle Entrate, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2, dello stesso Dpr 633/1972, ossia **entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate**, sulla base:

- delle **fatture elettroniche** emesse e ricevute,
- dei **corrispettivi** telematici trasmessi e
- degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. [...].

Ai fini della liquidazione, **si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta**. [...]

## **ARTICOLO 1, COMMI DA 112 A 115 – MISURE DI CONTRASTO AGLI INADEMPIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE**

La Legge di Bilancio introduce, nell'ambito delle misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette, **una nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti effettuati tra imprese**, applicabile ai pagamenti eseguiti a decorrere **dal 1° gennaio 2028**.

La ritenuta si applicherà ai corrispettivi relativi a **prestazioni di servizi e cessioni di beni** effettuate **nell'esercizio d'impresa** da **sogetti residenti** e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento dell'incasso, **non abbiano aderito al Concordato preventivo biennale (CPB)** ovvero non rientrino nel regime di Adempimento collaborativo (cooperative compliance).

La misura della ritenuta è fissata allo **0,5% per l'anno 2028 e all'1% a decorrere dal 2029**. Essa opera a **titolo di acconto** delle imposte sui redditi dovute dal soggetto percettore. In concreto, il soggetto che effettua il pagamento sarà tenuto a trattenere la percentuale prevista sull'importo dovuto, versarla all'Erario e rilasciare apposita certificazione al fornitore, assumendo quindi nuovi obblighi in qualità di sostituto d'imposta.

La ritenuta **non trova applicazione nei casi in cui il pagamento sia effettuato mediante i bonifici soggetti alla ritenuta dell'11%** prevista per le spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni fiscali (c.d. "bonifico parlante").

Dal punto di vista operativo, la novità comporterà un duplice effetto: da un lato, **le imprese non aderenti ai regimi sopra richiamati subiranno una trattenuta sui corrispettivi incassati**, che costituirà un anticipo delle imposte dovute; **dall'altro, le imprese pagatrici dovranno gestire un nuovo adempimento in sede di pagamento delle fatture**.

La disposizione si inserisce in un più ampio disegno volto a incentivare l'adesione a strumenti di cooperazione e compliance fiscale, introducendo un meccanismo differenziato tra soggetti aderenti e non aderenti ai predetti istituti.

## **ARTICOLO 1, COMMA 116 – LIMITAZIONE ALLE COMPENSAZIONI IN CASO DI ISCRIZIONI A RUOLO**

Viene modificato l'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006 nonché, dell'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, al fine di stabilire di **limitare la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (o così detta "esterna")**, e cioè tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che **abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori, non più a € 100.000 come precedentemente previsto, ma bensì a € 50.000**.

Pertanto, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004, e dell'articolo 38-bis del DPR n. 600 del 1973, **per importi complessivamente superiori a € 50.000**, per i quali -i termini di pagamento siano scaduti e

-non siano in essere provvedimenti di sospensione,

**è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione**, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g), del comma 2 dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 241 del 1997 **e cioè fatta eccezione per i crediti relativi:**

-ai **contributi previdenziali** dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

-ai **contributi previdenziali ed assistenziali** dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di **collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), DPR n. 917 del 1986;

-ai **premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (INAIL)**.

Inoltre, la previsione di cui sopra, in merito alla **preclusione alla compensazione, non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.**

Si legge nella Relazione illustrativa di accompagnamento della legge di bilancio in commento che *«Al fine di arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, le disposizioni di cui al presente articolo intervengono al fine di porre nuovi limiti»*.

## **ARTICOLO 1, COMMI 117 E 118 – UTILIZZO DEI FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE**

Inserendo la lettera b-ter) all'interno del comma 5-bis, dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, rubricato *«Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati»*, viene previsto che **i file delle fatture elettroniche** acquisiti tramite il Sistema di Interscambio, **che sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, possono essere utilizzati, non solo, come già previsto**

-dalla **Guardia di finanza** nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e

-dall'**Agenzia delle entrate** e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali, **ma anche**

-dall'**Agenzia delle entrate** per **mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi.**

Per le modalità attuative della disposizione di cui sopra, esse devono essere definite con apposito provvedimento.

**In sintesi**, la nuova disposizione non introduce alcun obbligo di verifica preventiva nei confronti dei fornitori o dei professionisti pagati.

L'obbligo di modificare le modalità di pagamento sorge esclusivamente nel caso in cui il Cliente riceva un **atto formale di pignoramento presso terzi** da parte dell'Agente della riscossione: da tale

momento, le somme dovute non devono più essere corrisposte al Fornitore, ma versate all'Agente della riscossione secondo le modalità indicate nell'atto.

Il pagamento effettuato al Fornitore **successivamente alla notifica del pignoramento** espone il Cliente a responsabilità per illecito.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 125, LETTERA A) – DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PLASTIC TAX**

Viene modificato il comma 652, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, al fine di disporre che l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), così detta "plastic tax", entra in vigore **non più dal 1° luglio 2026, come da ultimo disposto, ma dal 1° gennaio 2027.**

#### **ARTICOLO 1, COMMA 125, LETTERA B) – DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA SUGAR TAX**

Viene modificato il comma 676, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, al fine di disporre che l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, così detta "sugar tax", entra in vigore non più dal 1° gennaio 2026, come da ultimo disposto, **ma dal 1° gennaio 2027.**

#### **ARTICOLO 1, COMMI DA 126 E 128 – CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE DOGANALI SULLE PICCOLE SPEDIZIONI**

Viene istituito un contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore **provenienti da Paesi terzi.**

Tale contributo trova applicazione alle spedizioni di beni:

- provenienti da **Paesi non appartenenti all'Unione europea;**
- di valore **dichiarato non superiore a € 150.**

Il contributo è pari a **2 € per ciascuna spedizione** di cui sopra ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Viene, infine, previsto che il contributo *«si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione».*

**In corso di slittamento.**

## **ARTICOLO 1, COMMA 130 – LIMITE ALLA DEDUZIONE DELLE SVALUTAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI ISCRITTE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

[...] In base alla nuova formulazione dell'articolo 94, comma 4, del DPR n. 917 del 1986, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (OIC), **le svalutazioni delle obbligazioni iscritte nell'attivo circolante sono deducibili nei limiti dell'andamento del MOT registrato negli ultimi sei mesi antecedenti al termine del periodo d'imposta** con riguardo ai titoli non quotati ovvero nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre per i titoli negoziati in mercati regolamentati.  
[...]

## **ARTICOLO 1, COMMA 131 – NORME DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA**

[...] Viene anche stabilito che le operazioni sottoindicate devono essere riportate in un **apposito prospetto della dichiarazione dei redditi**.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 83 del Dpr 917/1986, rubricato «*Determinazione del reddito complessivo*», viene stabilito che tra i ricavi si comprende la differenza tra:

- il corrispettivo che deriva dalla **cessione di proprie azioni o quote**, [...], e
- il relativo costo di acquisto.

A tale fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente. [...]

Viene stabilito che le disposizioni dell'articolo 95, comma 6-bis, del Dpr 917/1986, rubricato «*Spese per prestazioni di lavoro*», che dispone che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento che è basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo, sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti [...].

Viene stabilito che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la deduzione:

- del **costo dei marchi d'impresa**,
- dell'avviamento e
- delle attività immateriali a vita utile indefinita, [...], rubricato «*Ammortamento dei beni immateriali*»

[...] la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 103 (un diciottesimo), a prescindere dall'imputazione al conto economico), è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. [...].

**ARTICOLO 1, COMMI DA 133 A 136 – LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

[...]

**ARTICOLO 1, COMMA 137 – MODIFICA ALLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI EMOLUMENTI VARIABILI EROGATI AI MANAGER DEL SETTORE FINANZIARIO**

Tenuto conto che l'articolo 33 del Dl 78/2010 dispone che, sui compensi erogati a titolo di **remunerazione operati sotto forma di bonus e stock options**, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, **attribuiti ai dipendenti** che rivestono la qualifica di **dirigenti** nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, **deve essere applicata una aliquota addizionale del 10% sull'ammontare** che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, addizionale trattenuta dal sostituto d'imposta, viene ora stabilito, introducendo il comma 2-ter all'interno del citato articolo 33, che le disposizioni di cui sopra **non si applicano** a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, **in favore di enti del Terzo settore** [...].

È necessario apposito provvedimento che stabilisca le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui sopra.

**ARTICOLO 1, COMMI 138 E 139 – BASE IMPONIBILE IVA IN CASO DI PERMUTE E DAZIONI IN PAGAMENTO**

[...], per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11 del Dpr 633/1972, e cioè sostanzialmente per le **permute e le dazioni** in pagamento, i corrispettivi sono costituiti, **non più dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, bensì dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.**

Viene previsto che tale nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio in commento (**1° gennaio 2026**) e sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore.

Pertanto, con la nuova disposizione **il valore da attribuire ai beni e ai servizi dati come pagamento di altri beni e servizi è costituito, non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati, ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione, poiché tali costi**, si legge anche nella Relazione di accompagnamento alla legge di Bilancio in commento, **rappresentano la somma che il cedente o prestatore è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione.**

**ARTICOLO 1, COMMI DA 140 A 142 – RITENUTA SU PROVVISORIE PERCEPITE DA AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E ALTRI SOGGETTI**

Viene modificato il comma 5 dell'articolo 25-bis del Dpr 600/1973, rubricato «*Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari*», e di conseguenza viene modificato anche l'articolo 39, comma 5, del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al Dlgs 33/2025, al fine di **abolire la vigente esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti:**

- **agenzie di viaggio e turismo;**
- **agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;**
- **agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.**

Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle provvigioni corrisposte **a decorrere dal 1° marzo 2026.**

Ricordando che il comma 1 dell'articolo 25-bis del Dpr 600/1973 dispone che debba essere applicata una **ritenuta, pari al 23% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa dagli esercenti attività di impresa**, a esclusione delle imprese agricole, che **corrispondono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari**, e che il comma 2, del medesimo articolo 25-bis, specifica che la **ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni** ovvero, qualora i percipienti dichiarino di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, **al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni**, il comma 5, dell'articolo 25-bis, prima delle modifiche di cui sopra, **esentava dal pagamento le provvigioni percepite:**

- dalle **agenzie** di viaggio e turismo,
- dai **rivenditori** autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone,
- dai soggetti che esercitano attività di **distribuzione** di pellicole cinematografiche,
- dalle aziende e **istituti** di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento,
- dagli **agenti**, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei,
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente,
- dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima,
- dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché
- dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane non aventi finalità di lucro.

Pertanto:

| <b>Versione ante intervento della legge di Bilancio 2026</b>  | <b>Versione post-intervento della legge di Bilancio 2026</b>   |
|---|--|
| Le disposizioni dei precedenti commi <b>non si applicano</b> alle provvigioni percepite <b>dalle agenzie di viaggio e turismo</b> , dai rivenditori | Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio |

|   |   |
|---|---|
| <p>autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, <b><i>dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente</i></b>, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.</p> | <p>relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.</p> |
|---|---|

#### **ARTICOLO 1, COMMA 144 – LA “RIVALUTAZIONE” DELLE PARTECIPAZIONI**

Viene modificato l'articolo 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che disciplina l'istituto della **rideterminazione del valore delle partecipazioni** agli effetti della determinazione delle **plusvalenze** e delle minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c- bis), DPR n. 917 del 1986, al fine di innalzare l'imposta sostitutiva **dal 18% al 21%**. [...]

#### **ARTICOLO 1, COMMA 201 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Viene modificato l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005, al fine di disporre che, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, **il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare, è elevato da euro 5.164,57 a euro 5.300.**

E' bene ricordare che il beneficio della deducibilità di cui sopra, riguarda sia i contributi in oggetto **volontari sia quelli dovuti in base a contratti o accordi collettivi**, anche aziendali, e che al fine del computo del suddetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro nei cosiddetti fondi interni aziendali costituiti in conti individuali, mentre non si tiene conto dell'ammontare degli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto annualmente destinati a forme pensionistiche complementari. [...]

#### **ARTICOLO 1, COMMA 427 – IPERAMMORTAMENTO 2026**

Viene **riproposta la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento ai fini IRPEF e IRES**, per gli **investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Più precisamente, viene stabilito che, ai fini delle **imposte sui redditi**, per i **soggetti titolari di reddito d'impresa** che effettuano **investimenti in beni strumentali** destinati a **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di **ammortamento** e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato:

- nella misura del **180%** per gli **investimenti fino a 2,5 milioni di euro**,
  - nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e
  - nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro
- in relazione agli investimenti di cui si dirà di seguito, in **beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che vengano effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.**

Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione di cui sopra non spetta alle imprese

- in stato di liquidazione volontaria,
- in fallimento,
- in liquidazione coatta amministrativa,
- in concordato preventivo senza continuità aziendale o
- sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267 del 1942, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Per le imprese che sono ammesse al beneficio, la spettanza dello stesso è comunque **subordinata**:

- al **rispetto delle normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e
- al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Dal punto di vista oggettivo, la maggiorazione di cui si è detto sopra viene riconosciuta per gli investimenti in:

- **beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi**, rispettivamente, negli elenchi di cui agli **allegati IV e V alla legge di bilancio qui in commento, interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, anche a distanza, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, viene disposto che sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con **moduli fotovoltaici** di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 2023, ossia moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre **prodotti negli Stati membri dell'Unione europea**, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 % (lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 12) e moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 % (lettera

c) del citato comma 1 dell'articolo articolo 12).

Per l'accesso al beneficio in commento, l'impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici (**GSE**), **apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili**.

**Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni** finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

Mentre la base di calcolo per la determinazione dell'agevolazione deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili, la maggiorazione del costo di cui si è detto sopra non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, e cioè che beneficiano del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'allegato A della legge n. 232 del 2016, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, ma a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20% del costo.

Viene altresì disposto che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui sopra si è detto,

- › si **verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione** (vendita, ndr) ovvero
- › se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, [...]

**non viene meno la fruizione** delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, **l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo risulti essere inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, [...].

Mentre con **apposito decreto devono essere stabilite le modalità attuative** delle disposizioni di cui sopra, con particolare riguardo:

- alla procedura di accesso al beneficio, nonché
- al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione [...].

#### **ARTICOLO 1, COMMA 437 – COMUNICAZIONI CHE RIGUARDANO I PAGAMENTI IN CONTANTI PER L'ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGATE AL TURISMO**

Con l'articolo 1, comma 437, viene modificato l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, con riferimento alle comunicazioni che riguardano **i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e le prestazioni di servizio da parte dei soggetti non obbligati alla fatturazione e le agenzie di viaggio, portando il limite da € 1.000 a € 5.000**.

**Pertanto, i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del DPR n. 633 del 1972, tra cui rientrano commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, e agenzie di viaggio e di turismo, devono comunicare**

**all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1, dello stesso articolo 3, del decreto-legge n. 16 del 2012, di importo unitario non inferiore a € 5.000.**

Si ricorda che il comma 1, del citato articolo 3, stabilisce che per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR n. 633 del 1972, tra cui rientrano, come già si è detto sopra, commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, e agenzie di viaggio e di turismo, **da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato**, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, è elevato a € 15.000 a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca **fotocopia del passaporto** del cessionario o del committente **nonché apposita autocertificazione** di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione **versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente** o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione prevista dal comma 2, dello stesso articolo 3.

Tale comma 2 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 appena sopra riportata, opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina di cui all’articolo 3 in commento, **inviino apposita comunicazione preventiva**, anche in via telematica, all’Agenzia delle entrate all’interno della quale deve essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

Il modello di comunicazione è stato approvato con provvedimento del 23 marzo 2012.

#### **ARTICOLO 1, COMMI DA 438 A 447 E DA 448 A 452– CREDITI D’IMPOSTA ZES UNICA E CREDITO D’IMPOSTA AGGIUNTIVO**

Con l’articolo 1, commi da 438 a 447 e da 448 a 452, viene modificato l’articolo 16, del decreto-legge n. 124 del 2023, che disciplina il credito d’imposta nella nuova Zona economica speciale denominata “ZES unica”.

Nello specifico, viene esteso il credito d’imposta anche agli anni 2026, 2027 e 2028, e viene stabilito che l’agevolazione spetta alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali indicati dalla norma, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise**, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite non solo della regione Abruzzo ma ora anche delle regioni Marche e Umbria, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022- 2027. [...]

## ARTICOLO 1, COMMI DA 444 A 447 – CREDITO D’IMPOSTA ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS)

Con l’articolo 1, commi da 444 a 447, viene modificato l’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 60 del 2024, che disciplina il credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ossia, sostanzialmente, **aree portuali delle regioni più sviluppate** nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, come successivamente modificata, si veda anche il DPCM n. 40 del 4 marzo 2024, al fine di estendere l’agevolazione anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Il credito d’imposta, relativo agli investimenti di cui sopra, viene concesso nel limite di spesa di euro **100 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.**

Per la fruizione del credito d’imposta, viene stabilito che gli operatori economici devono comunicare all’Agenzia delle entrate:

| <b>Effettuazione investimenti</b> | <b>Scadenza prima comunicazione <sup>1</sup></b> | <b>Comunicazione integrativa <sup>2</sup></b> |
|-----------------------------------|--|---|
| 2026                              | 31.03.2026-30.05.2026                            | 03.01.2027-17.01.2027                         |
| 2027                              | 31.03.2027-30.05.2027                            | 03.01.2028-17.01.2028                         |
| 2028                              | 31.03.2028-30.05.2028                            | 03.01.2029-17.01.2029                         |

**Note:**

<sup>1</sup> Vanno comunicate le spese sostenute e quelle che si prevedono di sostenere fino alla fine dell’anno di riferimento.

<sup>2</sup> Da presentare a pena di decadenza, attestante la realizzazione degli investimenti e le ulteriori informazioni.

N.B. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione.

### ELENCO PRINCIPALI ZLS:

#### Provincia di Cremona

- Pizzighettone, Spinadesco (inclusi nella Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027);
- Cremona, Casalmaggiore, Casteldidone, Piacenza Drizzona, Rivarolo del Re, San Giovanni in Croce, Sesto ed Uniti (non rientrati nella Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027).

#### Provincia di Mantova

- Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giorgio Bigarello, Viadana (inclusi nella Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027);
- Borgo Mantovano, Gazoldo degli Ippoliti, Mantova, Ostiglia, Rodigo (non rientranti nella Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027).

### **Cosa significa “inclusi nella Carta”**

Se una ZLS comprende comuni o territori **inclusi nella Carta**:

- le imprese che investono lì possono accedere ad aiuti con intensità più alta
- si applicano le percentuali massime previste per quell’area (ad esempio 30%, 40%, 50% a seconda della classificazione e della dimensione d’impresa)

In pratica: area riconosciuta come svantaggiata → più spazio agli incentivi.

### **Cosa significa “non rientrati nella Carta”**

Se invece il territorio della ZLS **non è incluso nella Carta**:

- non può beneficiare degli aiuti regionali “rafforzati”
- gli eventuali incentivi dovranno rispettare regole diverse (es. regime “de minimis” o altri strumenti meno favorevoli)
- le intensità di aiuto saranno generalmente più basse

In pratica è ZLS sotto il profilo amministrativo/logistico, ma non è area svantaggiata ai fini UE sugli aiuti di Stato.

La **ZLS Porto di Venezia-Rodigino** interesserà aree localizzate all’interno dei seguenti Comuni:

- **Comune di Venezia:** Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto;
- **Comune di Chioggia:** Zona Portuale;
- **Polesine:** Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Rovigo, Salara, Stienta, Trecenta.

La **Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna** coinvolge **11 nodi intermodali** da Ravenna a Piacenza, **25 aree produttive**, **9 province** (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) e **28 Comuni** (Argenta, Bagnacavallo, Bentivoglio, Bondeno, Casalgrande, Cesena, Codigoro, Concordia sulla Secchia, Conselice, Cotignola, Faenza, Ferrara, Fontevivo, Forlì, Forlimpopoli, Guastalla, Imola, Lugo, Mirandola, Misano Adriatico, Modena, Ostellato, Piacenza, Ravenna, Reggiolo, Rimini, Rubiera, San Giorgio di Piano).

### **In breve:**

Dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 le imprese possono inviare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS, dedicato agli investimenti in beni strumentali nuovi nelle Zone Logistiche Semplificate.

### **Chi può accedere:**

Imprese di qualsiasi forma giuridica che effettuano (o intendono effettuare) investimenti in strutture produttive situate in ZLS ammissibili.

### **Investimenti agevolabili:**

Macchinari, impianti e attrezzature nuove;

Immobili strumentali e terreni (entro il 50% del progetto).

**Investimento minimo:** 200.000 €

**Attenzione alle scadenze:**

Comunicazione per la fruizione: 31.03.2026-30.05.2026;

Comunicazione integrativa (obbligatoria): 03.01.2027-17.01.2027.

**Come si invia:**

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il software “ZLS2025”, con dichiarazione sostitutiva e dati sugli investimenti.

Mentre con provvedimento devono essere approvati i modelli di comunicazione da utilizzare, ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui si è detto sopra, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta che risulta dalla comunicazione integrativa, **moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con apposito provvedimento.**

Tale percentuale è ottenuta rapportando il **limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative** e, nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti essere inferiore al limite annuale di spesa, la percentuale è **pari al 100%.**

#### **ARTICOLO 1, COMMI DA 454 A 459 – CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA**

Con l’articolo 1, commi da 454 a 459, viene disposto che per le imprese che sono attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano **investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi**, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio qui in commento, a decorrere:

- › dal 1° gennaio 2026 e
- › fino al 28 settembre 2028

**è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro, nei limiti massimi di spesa di € 2.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.**

Per gli investimenti di cui sopra, che vengono effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si deve assumere il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Viene previsto che se i beni agevolati sono:

- ceduti a terzi o
- destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, nonché
- in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria,

entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta sopra è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. [...]

Dispone ancora la legge di bilancio in commento che il credito d’imposta non si applica:

- › agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, e cioè dell'agevolazione per i **beni "Industria 4.0" o "Transizione 4.0"**, e
- › agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436 e da 462 a 465, dell'articolo 1, della legge di bilancio qui in commento, e cioè della **maggiorazione dell'ammortamento per l'acquisto di beni strumentali nuovi** (si veda sopra) e del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (si veda di sotto).

Il credito d'imposta:

- › è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
- › è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile;
- › non sottostà ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, che prevede che i crediti d'imposta possano essere utilizzati nel limite massimo annuo di € 250.000; [...]

A tale fine,

- le fatture,
- i documenti di trasporto e
- gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati

**devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni qui in commento e cioè all'articolo 1, commi da 454 a 459, della legge n. 199 del 2025.**

**L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. [...]**

Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di **indipendenza** elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

**Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile di cui si è detto sopra sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a euro 5.000, fermi restando, comunque, i limiti massimi di spesa ammissibile di cui si è detto sopra.**

**Con apposito decreto devono essere stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui si è detto sopra.**

**ARTICOLO 1, COMMA 460 – RIDETERMINAZIONE DELLE MISURE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO, IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI E NEL SETTORE FORESTALE E NEL SETTORE DELLA PESCA E ACQUACOLTURA**

[...]

**ARTICOLO 1, COMMI DA 462 A 466 – CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA PER IL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA**

[...]

**ARTICOLO 1, COMMA 580 – REDDITI DEI FABBRICATI UBICATI IN TALUNE REGIONI IN CUI SI SONO VERIFICATI EVENTI SISMICI**

Viene stabilito, modificando l’articolo 48, comma 16, del Dl 189/2016 che, con riferimento agli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nelle **Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, i **redditi dei fabbricati** ubicati nelle zone colpite dai predetti eventi sismici, purché distrutti od oggetto di **ordinanze sindacali di sgombero**, comunque adottate **entro il 31 dicembre 2018**, in quanto **inagibili** totalmente o parzialmente, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società**, fino alla **definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2025**, in luogo dell’anno d’imposta 2024 previsto prima della modifica apportata dalla legge di bilancio in commento.

**I fabbricati di cui sopra sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria** di cui all’articolo 13 del Dl 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 147/2013, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in luogo del 31 dicembre 2025 come previsto prima dell’intervento della legge di Bilancio qui in commento.

**ARTICOLO 1, COMMA 725 – PAGAMENTO DI SOMME A PROFESSIONISTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Viene inserito all’interno dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, rubricato «Disposizioni sui pagamenti e pubbliche amministrazioni», il nuovo comma 1-ter che dispone che relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del Dpr 917/1986, e cioè **delle somme che rientrano nel reddito di lavoro autonomo, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta**, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 48- bis, che prevedono che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo**

superiore a euro 5.000, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo sopra citato e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo, si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro. [...]

#### ARTICOLO 1, COMMA 853 – ESENZIONE IMU

Viene stabilito che ai fini dell'applicazione dell'esenzione Imu, di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 160/2019, che prevede siano **esenti dall'imposta gli immobili posseduti e utilizzati** dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Dpr 917/1986, e cioè **enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale** nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, **fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici**, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, **sanitarie**, di ricerca **scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, nonché delle attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del **clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana**, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali [...].

#### ARTICOLO 1, COMMA 925– CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Inserendo il comma 203-quater.1 all'interno dell'articolo 1 della legge 160/2019, viene stabilito che per le **attività di design e ideazione estetica** previste dal comma 202, del medesimo articolo 1 della legge 160, e cioè per le attività di design e ideazione estetica **svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, il credito d'imposta è riconosciuto**, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in **misura pari al 10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di euro 2 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di euro 60 milioni per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204 dell'articolo 1, sempre della legge 160/2019.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui si è detto sopra, **l'impresa deve trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) apposita comunicazione che riguarda l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato**, secondo modalità e termini che devono essere stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero.

Si ricorda che il citato comma 204 dell'articolo 1 della legge 160/2019 dispone che il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo comma 205, che prevede che venga rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. [...]

#### **ARTICOLO 1, COMMI 934 E 935 – SGRAVIO IVA PER I SOGGETTI DOMICILIATI O RESIDENTI FUORI DALLA COMUNITÀ EUROPEA (TAX FREE SHOPPING)**

Viene stabilito che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38-quater del Dpr 633/1972, in materia di **sgravio dell'Iva** per ai soggetti che sono domiciliati e residenti fuori dall'Unione europea, all'articolo 4-bis del Dl 193/2016, che dispone in merito alla emissione della fattura elettronica per il tax free shopping, prevedendo che **la fattura deve essere emessa in forma elettronica** e che al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema Otello [...].

Vengono anche modificati i commi 1 e 2 dell'articolo 38-quater del Dpr 633/1972, al fine di prevedere, con la modifica al comma 1, che **l'esemplare della fattura che viene consegnato al cessionario (acquirente) extracomunitario deve essere restituito al cedente (venditore)**, recante anche **l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente** da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il sesto mese successivo all'effettuazione della operazione, anziché entro il quarto mese successivo come previsto precedentemente.

Con la modifica al comma 2 viene previsto che per le cessioni in commento, per le quali **il cedente non si sia avvalso della facoltà di non applicare l'Iva, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Unione europea entro il terzo mese successivo a quello della cessione** e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro, non più il quarto mese, bensì entro il sesto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 38-quater del Dpr 633/1972 dispone che le cessioni effettuate a **soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea** di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'Iva, **superiore a € 70 destinati all'uso personale o familiare**, da trasportarsi nei **bagagli personali** fuori del territorio doganale della medesima Comunità, possono essere effettuate **senza pagamento dell'imposta**. [...]

#### **ARTICOLO 1, COMMI 944 E 945 – IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E ADDIZIONALI SU COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO DI DIPENDENTI DI STRUTTURE SANITARIE**

Viene stabilito che l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali, con aliquota del **5%**, e di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 207/2024, che prevede che i **compensi per lavoro straordinario** [...] del comparto **sanità relativo al triennio 2019-2021**, erogati agli **infermieri**

**dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5%, **si applica anche:**

- ai compensi per lavoro straordinario per il **personale dipendente delle strutture sanitarie**, nonché
- ai compensi per lavoro straordinario per il **personale dipendente delle Rsa** e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate.

La disposizione di cui **sopra deve essere applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati dall'anno 2026**, [...] ovvero entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

#### **ARTICOLO 1, COMMA 962 – CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE**

Viene stabilito che alle imprese che rientrano, nell'anno 2025,

- nell'elenco delle imprese a **forte consumo di energia elettrica** o
- nell'elenco delle imprese a **forte consumo di gas naturale**,

elenchi **istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), viene riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016 (c.d. beni "**Industria 4.0**"), effettuati **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025**, un credito d'imposta nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del Dl 19/2024 (c.d. "**Transizione 5.0**").

Si ricorda che i commi 7 e 8 dell'articolo 38 del Dl 19/2024 dispongono quanto segue:

- è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del **35% del costo**, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del **5% del costo**, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. [...]

Mentre con apposito decreto ministeriale devono essere definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra, nonché le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui si è appena detto sopra, al credito d'imposta si applicano, [...].

Ringraziandola per la cortese attenzione e restando a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono  
Cordiali saluti.

Villa Poma di Borgo Mantovano (MN), li 16/02/2025

Sbreviglieri, Rag. Marco



Sbreviglieri, Dott. Claudio

